

## **STATUTO**

### **DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIAZIONE - SCOPO - DURATA**

**1)** E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

#### **"IMPIANTI AGNO S.R.L."**

a totale capitale pubblico, in conformità al Titolo V - Servizi e Interventi Pubblici Locali - artt. 112 - 123 del Decreto Legislativo 22 agosto 2000 n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

**2)** La società ha sede in Valdagno (VI) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e il trasferimento della sede in Comune diverso.

**3)** Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, del Sindaco, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.

**4)** La Società, nel rispetto delle norme del Codice Civile riguardanti le Società a responsabilità limitata, del Decreto Legislativo 11 agosto 2000 n. 267, della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e della Legge Regionale 5/98, ha per oggetto:

1. la costruzione, la gestione, la manutenzione e il rinnovo delle reti idriche, dei relativi impianti e comunque di tutte le strutture e impianti strumentali ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue;

2. la progettazione, la realizzazione, con esclusione della diretta costruzione, e la gestione di opere civili, meccaniche e idrauliche, di infrastrutture primarie e secondarie di impianti industriali e di monitoraggio, di opere di difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente con relative attività di supporto, ivi incluso lo svolgimento di prove di laboratorio ed in sito;

3. lo svolgimento di studi, modelli, ricerche di base ed applicate nei settori sopra menzionati e l'attività di qualificazione, certificazione e controllo dei prodotti, opere e servizi e sistemi, nonché la produzione e la gestione di strumenti, reti, attrezzature, hardware e software.

Quanto innanzi unitamente alla fornitura di servizi strumentali all'architettura e all'ingegneria, anche integrati, di servizi attinenti alla urbanistica ed alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analitica.

La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le università e potrà stipulare con essi convenzioni ed accordi di programma.

La Società inoltre per il raggiungimento dell'oggetto sociale:

\* informerà sempre la propria azione agli indirizzi politico - amministrativi dei soci nella realizzazione dell'oggetto sociale, attuando sempre la massima economicità, efficienza ed

efficacia nel raggiungimento degli obiettivi;

\* potrà effettuare servizi anche fuori dell'ambito territoriale dei Comuni soci, sulla base delle vigenti disposizioni di legge quando vi è un collegamento funzionale tra l'attività della società e le esigenze della collettività rappresentata dalla società medesima;

\* utilizzerà contributi, finanziamenti liberamente erogati da Enti Pubblici e privati, finalizzati ai programmi di sviluppo o intervento previsti dal presente articolo;

\* potrà assumere direttamente o indirettamente partecipazioni in altri enti, società o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio; potrà altresì rilasciare cauzioni, avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia e costituire pegni, ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali nell'interesse della Società. Essa potrà compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale tutte le operazioni commerciali, industriali e, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo utili e necessarie nei limiti previsti dal presente Statuto.

Restano comunque espressamente e tassativamente escluse tutte le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di Legge.

**5)** La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

#### **CAPITALE - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA' -**

##### **TITOLI DI DEBITO**

**6)** Il capitale della società è di Euro 4.147.359.00 (quattrocentoquattordicimilionesettecentotrentacinquemilanovecento) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C..

Alla società potranno partecipare in qualità di soci esclusivamente Comuni e/o Enti Pubblici.

L'ammissione a nuovi soci è subordinata a specifica delibera di gradimento dell'Assemblea dei soci.

Possono essere conferiti oltre al danaro tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria per garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi. In tal caso, la polizza o la fideiussione possono

essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

**7)** La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso o a titolo di finanziamento con obbligo di rimborso con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Salvo diversa determinazione i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 C.C..

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della documentazione di cui all'art. 2482 bis, comma 2, del Codice Civile.

**8)** La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea che delibera, su proposta dell'organo amministrativo, con le stesse maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

#### **TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

**9)** Le partecipazioni spettanti ai soci sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del presente statuto.

Il socio che intende trasferire per atto tra vivi la propria partecipazione dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo, il quale a sua volta ne darà comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota di partecipazione offerta in proporzione delle quote di partecipazione rispettivamente possedute in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale sociale.

Entro quindici giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo, il quale ne darà a sua volta notizia al socio offerente, se intendono esercitare l'acquisto. Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato.

La prelazione dovrà essere esercitata per il prezzo o valore indicato dall'offerente: qualora fosse ritenuto eccessivo il prezzo o valore sarà determinato dalle parti di comune accordo tra di loro, e, in caso di mancato accordo, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale su istanza della parte più diligente con le modalità previste dal successivo art. 10 per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

Non si farà luogo all'esercizio del diritto di prelazione nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di parenti in linea retta o del coniuge del

cedente.

Il trasferimento delle partecipazioni, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi che precedono, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il Registro delle Imprese. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

La cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia scritta all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione a titolo oneroso o gratuito nella più ampia accezione del termine concernenti la piena proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote e diritti (e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di compravendita, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società, donazione) in forza dei quali si consegue in via diretta o indiretta il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro, i soci acquisteranno la partecipazione offerta versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra di loro, ovvero, in caso di disaccordo, dall'organo arbitrale previsto dal presente statuto su istanza della parte più diligente.

#### **DIRITTO DI RECESSO**

**10)** Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito:

- al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- all'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo entro trenta giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione assembleare oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio.

A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota

posseduta dal socio recedente.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni, per cui è stato esercitato il diritto di recesso, deve essere eseguito entro centottanta (180) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società con le modalità previste dalla legge.

Il rimborso delle partecipazioni può avvenire in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato dagli amministratori sentito il parere dei Sindaci e/o del Revisore, se nominati, tenendo conto del suo valore di mercato al momento del recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 Codice Civile; il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società al socio receduto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente sei, diciotto e trenta mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. Su tali rate sarà dovuto al socio receduto, dal giorno del recesso sino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse in misura pari a quella del tasso EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da "Il Sole 24 Ore" o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato il recesso.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili (con conseguente attribuzione della quota del socio receduto a tutti gli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni) o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 Codice Civile. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i restanti soci dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere

cedute.

Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se prima della scadenza del termine per il rimborso la società revoca la delibera che lo legittima oppure delibera lo scioglimento.

### **ESCLUSIONE**

**11)** L'esclusione del socio avviene nel caso indicato all'art. 2466 C.C..

Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi del successivo articolo 16.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 10 ma è esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

### **DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA**

**12)** I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge (in specie artt. 2479 e 2487 C.C.) e dal presente statuto o loro sottoposte da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

I soci decidono inoltre circa l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma c.c., non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Tutte le decisioni dei soci che per legge o in forza del presente statuto non debbano necessariamente adottarsi mediante deliberazione assembleare possono essere assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto e in questi ultimi casi le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, il consenso alla stessa e la menzione dell'eventuale parere del Sindaco o del Collegio Sindacale se nominato, parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione; devono adottarsi con metodo assembleare le decisioni dei soci destinate a supportare la stipula di atti notarili.

All'uopo le decisioni adottate non con metodo assembleare sono assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto". Tra la data della prima e dell'ultima sottoscrizione non può intercorrere un periodo superiore a dieci giorni. La decisione è validamente adottata nel caso di approvazione di tanti soci quanti previsti dalla legge o dallo statuto nel caso di specie;

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati nella stessa data dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore legale se nominati; ciascun socio risponderà datando e sottoscrivendo il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto" provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo fax o per posta elettronica purchè in quest'ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

La mancanza di risposta entro quindici giorni dalla data di invio va intesa come espressione di voto contrario.

La decisione è validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci quanti previsti dalla legge o dallo statuto nel caso di specie.

La decisione approvata deve a cura dell'organo amministrativo essere comunicata a tutti i soci, agli amministratori, e, se nominati, ai sindaci ed al revisore, nonchè deve essere tempestivamente trascritta nel libro delle decisioni dei soci di cui all'art. 2478 C.C. indicando la data in cui la decisione deve intendersi formata, l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti e, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare sono i soci risultanti dal registro delle imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci di cui al presente articolo deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere conservata unitamente alla decisione cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

**13)** L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purchè in Italia dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

La spedizione dell'avviso può essere effettuato con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e, se nominati, i sindaci effettivi o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente della assemblea, risultano informati della riunione e degli argomenti da trattare senza aver manifestato opposizione. Gli amministratori e, se nominati, i sindaci effettivi o il revisore assenti dalla adunanza rilasceranno una dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le decisioni della assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai sindaci od al revisore che sono rimasti assenti.

**14)** Possono intervenire alla assemblea coloro che risultino iscritti nel registro delle imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese alla data in cui è presa la deliberazione. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, da conservarsi agli atti della società, conferita a chiunque, purché non amministratore, membro dell'organo di controllo o dipendente della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa una delega a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno.

**15)** L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti. Le deliberazioni della assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario scelto dal presidente.

Il verbale delle deliberazioni della assemblea che modificano l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal presidente della assemblea.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione

che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente della assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

**16)** L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

Le deliberazioni assembleari aventi per oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la trasformazione della società, la nomina degli amministratori, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate **con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale in prima convocazione e almeno la maggioranza del capitale sociale in seconda convocazione.**

Tutte le altre deliberazioni e le decisioni dei soci non assunte in via assembleare, salva diversa indicazione della legge o del presente statuto, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale. E' fatta salva la particolare maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 32 del presente Statuto.

#### **AMMINISTRAZIONE**

**17)** L'amministrazione della società è affidata ad un Organo Amministrativo che può essere costituita da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri anche non soci, nominati dai soci con decisione adottata mediante delibera assembleare con la maggioranza di cui all'art. 16) del presente statuto.

L'Organo Amministrativo è scelto tra soci e non soci, dura in carica tre anni ed è sempre rieleggibile.

**18)** Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione.

**19)** All'amministratore unico, al consiglio di amministrazione e alla pluralità di

amministratori con poteri congiunti o disgiunti, nel caso di nomina di più amministratori, competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per le operazioni riservate dalla legge o dal presente statuto alla decisione dei soci.

Inoltre nel caso di amministrazione affidata ad un amministratore unico nella relativa decisione di nomina potranno essere riservati alla preventiva decisione dei soci, fermi i limiti inderogabili di legge, il compimento di ulteriori operazioni oltre a quelle già ad essi riservate dalla legge o dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C. può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, o un comitato esecutivo fissandone, nell'ambito dei propri poteri, le rispettive attribuzioni; non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel quinto comma dell'articolo 2475 C.C..

Gli amministratori delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, ove del caso, dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

**20)** Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C..

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C. ed il disposto di cui agli artt. 2391 e 2475 ter C.C. per il caso di conflitto di interessi.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina e/o con decisione dei soci ad ogni esercizio.

Con decisione dei soci può essere accantonata a favore degli amministratori nelle forme repute idonee, anche con sistemi assicurativi o previdenziali, una indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato. In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di Consiglieri Delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

**21)** La cessazione degli amministratori per rinuncia o per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui a seguito della decisione dei soci e della accettazione dei nuovi amministratori l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori sono revocabili in qualsiasi momento con decisione assunta dall'assemblea dei soci con le stesse maggioranze richieste per la loro nomina, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, o anche uno solo di essi, ed in caso di loro inattività protratta

per quindici giorni anche uno qualsiasi dei soci, dovranno proporre d'urgenza ai soci le deliberazioni per la nomina dei nuovi amministratori.

I soci provvederanno a tale nomina entro trenta giorni dalla data in cui gli amministratori sono venuti a mancare nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso di mancato accordo dei soci circa la sostituzione degli amministratori venuti a mancare si dovrà procedere alla integrale sostituzione di tutti gli amministratori che rimarranno peraltro in carica per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione sino al momento della accettazione dei nuovi amministratori.

**22)** Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di amministrazione e del suo presidente salve le eventuali limitazioni di cui al precedente articolo 19).

**23)** Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri il presidente ed eventualmente un Vice Presidente quando a ciò non provvedano i soci, che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del Sindaco o del collegio sindacale o al revisore se nominati o, in caso di urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore se nominati.

**24)** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**25)** Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, o in mancanza, dal vice Presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Dal verbale devono risultare la data della adunanza, la regolare costituzione della riunione, l'identità degli intervenuti, il risultato delle votazioni con l'indicazione dei favorevoli, astenuti, e/o dissenzienti e, su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale

dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

A meno che dalla legge, dal presente statuto o da uno o più amministratori non sia richiesto espressamente l'adozione del metodo collegiale o siano destinate a supportare la stipula di atti notarili, le decisioni del consiglio di amministrazione, potranno anche essere assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo le modalità procedurali di cui all'analoga ipotesi disciplinata dal precedente art. 12 (con la precisazione che agli effetti della presente disposizione il riferimento ai "soci" contenuto in tali disposizioni deve intendersi sostituito con il riferimento agli "amministratori").

In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, il consenso alla stessa e la menzione dell'eventuale parere del Sindaco o del Collegio Sindacale se nominato, parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli amministratori ne possano prendere visione.

La decisione approvata deve essere a cura dell'organo amministrativo comunicata a tutti gli amministratori, e, se nominati, ai sindaci ed al revisore, nonchè deve essere tempestivamente trascritta nel libro delle decisioni degli amministratori di cui all'art. 2478 C.C. indicando la data in cui la decisione deve intendersi formata, l'identità dei votanti, l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti e, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata. La relativa documentazione è conservata dalla società.

### **RAPPRESENTANZA**

**26)** La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'amministratore unico;

- al presidente del consiglio di amministrazione previa deliberazione del consiglio stesso ovvero al Vice Presidente e agli amministratori delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti;

Gli amministratori possono nell'ambito dei poteri loro attribuiti nominare istitori o procuratori per singoli e determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

In caso di liquidazione, la rappresentanza della società spetta al liquidatore

ovvero in caso di nomina di più liquidatori al presidente del Collegio di liquidazione ed eventualmente anche agli altri componenti del collegio medesimo, secondo quanto verrà stabilito in occasione della nomina.

#### **DIRETTORE GENERALE**

**27)** In relazione agli incarichi degli amministratori, e alla complessità operativa della società, l'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale.

Nell'atto di nomina si dovrà stabilire:

- specifiche responsabilità legali e gestionali e relativi poteri;
- durata dell'incarico;
- tipologia del contratto intercorrente tra la Società e il Direttore Generale e le cause di revoca e di risoluzione.

#### **CONTROLLI**

**28)** I soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di loro fiducia i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

La consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia, potrà essere richiesta da ciascun socio non amministratore non più di due volte per esercizio sociale.

La richiesta dovrà essere fatta pervenire all'organo amministrativo, con raccomandata A/R, con un preavviso di 15 (quindici) giorni liberi.

L'accesso sarà consentito in orario d'ufficio al socio non amministratore e al professionista di fiducia e non potrà protrarsi per più di 2 (due) giorni lavorativi.

Di tutti i dati, notizie ed informazioni di cui verranno a conoscenza i soci non amministratori, anche tramite i loro professionisti, gli stessi dovranno mantenere la massima riservatezza, pena l'esclusione dalla società, come previsto all'art. 11 (undici).

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c..

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

#### **BILANCIO ED UTILI**

**29)** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 C.C.. L'Organo Amministrativo dovrà esplicitare nella relazione di cui all'art. 2428 del C.C. le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**30)** Verificandosi una causa di scioglimento della società prevista dalla legge si applica la disciplina prevista dagli artt. 2484 e seguenti C.C..

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni secondo quanto previsto dall'art. 2487 Codice Civile.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, ai sensi dell'art. 2487 ter del Codice Civile.

### **COMUNICAZIONI**

**31)** Tutte le comunicazioni ai soci, agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori della società, ove il presente statuto non preveda una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R. o per fax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi quali risultanti ai sensi dell'art. 3) del presente statuto.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

Ad ogni comunicazione inviata via fax deve seguire senza indugio e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via fax.

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**32)** Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza, che qui si intende integralmente richiamato.

Le controversie di cui al precedente punto, per le quali il tentativo di conciliazione non abbia dato esito positivo, saranno decise mediante arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, in conformità al

relativo Regolamento che qui si intende integralmente richiamato. L'Arbitrato sarà rituale; si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

E' ammesso il ricorso al procedimento del cosiddetto "arbitrato rapido" ricorrendone i presupposti, quali fissati nel suddetto Regolamento.

Salva diversa decisione delle parti o salvo il caso del cosiddetto "arbitrato rapido", la controversia dovrà essere decisa da un Collegio arbitrale composto da tre membri che saranno nominati e che opereranno conformemente al suddetto Regolamento della Camera Arbitrale.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate in assemblea dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

### **UNICO SOCIO**

**33)** Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 C.C..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Ai sensi dell'art. 2250 C.C. negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato se questa ha un unico socio.

### **SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO**

**34)** La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis C.C..